

*Permesso di soggiorno per coesione familiare e criterio della
adeguatezza del reddito*

Tribunale di Mantova, 11 maggio 2015. Rel. Costanza Comunale.

**Stranieri – Permesso di soggiorno per coesione familiare –
Insufficienza del reddito – Applicazione automatica di tale
criterio – Erroneità**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, in conformità dei principi comunitari in materia, il criterio costituito dalla adeguatezza del reddito non può essere applicato automaticamente, dovendo al contrario essere utilizzato nel contesto di una valutazione complessiva delle peculiarità di ogni singolo caso (nel caso di specie costituito dalla esistenza in capo al richiedente di forti vincoli familiari nel territorio nazionale).

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il giudice dr.ssa Costanza Comunale

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2015 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso in fatto:

- che A. F., cittadino marocchino, ha chiesto all'intestata giustizia l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 2.1.2015 notificato in data 27.1.2015, con il quale è stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare;
- che a sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto (a) la contraddittorietà e la sommarietà della motivazione resa dall'autorità amministrativa nel negare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, posto che il ricorrente ha costituito in Italia un proprio nucleo familiare e vive stabilmente con il figlio e la moglie, la quale percepisce un reddito adeguato e continuativo, essendo stata assunta quale collaboratrice domestica a tempo indeterminato; (b) che le condanne penali subite a seguito della commissione di fatti criminosi sono risalenti nel tempo; (c) che l'autorità amministrativa avrebbe dovuto tener conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, non limitandosi a negare in via automatica il permesso di soggiorno, una volta constatata la presenza di reati, in osservanza dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Corte Costituzionale;
- che il Ministero dell'Interno, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, sottolineando che il provvedimento

di diniego ha trovato fondamento sia nell'assenza del requisito del reddito minimo sufficiente, così come prescritto dalla legge, sia nella sussistenza di condanne ostantive riportate dal ricorrente stesso;

- che all'udienza del 6.5.2015 il ricorrente ha prodotto giurisprudenza secondo cui deve escludersi ogni automatismo nell'applicazione della norma che disciplina la soglia minima di reddito per poter ottenere il permesso di soggiorno, considerata anche la situazione difficile del mercato di lavoro.

Ritenuto in diritto:

- che il provvedimento emesso dall'autorità amministrativa è fondato su due motivazioni: l'insufficienza del reddito documentato e la condanna del ricorrente per reati inerenti gli stupefacenti;

- che, con riguardo al primo motivo, dalla documentazione in atti, anche a seguito di integrazione avvenuta all'udienza del 6.5.2015, è emerso che l'unica portatrice di reddito è la moglie del ricorrente, la quale è regolarmente assunta con contratto di lavoro subordinato, ma non ha un reddito sufficiente ad integrare il minimo previsto dalla legge ai sensi dell'art. 29 D. lgs. 286/1998 per un nucleo familiare di quattro persone (lei, il figlio, il ricorrente e la signora E. F., come risulta dal certificato dello stato di famiglia allegato al fascicolo del convenuto);

- che, tuttavia, la soglia di adeguatezza del reddito rappresentata dall'assegno sociale non può essere applicata automaticamente, dovendo al contrario essere utilizzata nel contesto di una valutazione complessiva delle peculiarità di ogni singolo caso;

- che tale orientamento è conforme ai principi comunitari in materia, posto che, al secondo considerando della direttiva comunitaria 2003/86, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 5/2007, *“le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.”*;

- che l'art. 7, lett. c della stessa direttiva prevede che lo Stato membro possa chiedere al richiedente di dimostrare che il soggiornante disponga di *“risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere sé stesso e i suoi familiari, senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero dei familiari.”*;

- che, come ha chiarito la Corte di Giustizia europea con sentenza del 4.3.2010, procedimento C-578/08, *“tale autorizzazione deve peraltro essere interpretata nel senso che gli Stati membri possono indicare una certa somma come importo di riferimento, ma non nel senso che essi possano imporre un importo di reddito minimo al di sotto del quale qualsiasi ricongiungimento familiare sarebbe respinto, a prescindere da un esame concreto della situazione di ciascun richiedente”*;

- che tale principio trova conferma nell'art. 17 della direttiva sopra citata (*“in caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del*

permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine") nonché nella normativa italiana di recepimento, posto che il novellato articolo 5, comma 5 D.lgs. 286/98 prescrive che *"nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale."*;

- che, recentemente, anche la giurisprudenza interna ha affermato tale principio, seppur in relazione ad altre tipologie di permessi di soggiorno (cfr. ordinanza TAR Lombardia Sezione Staccata Brescia n. 7/2015);

- che in applicazione di tale orientamento, nel caso di specie, il primo motivo di diniego del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare risulta infondato, considerato che il ricorrente è coniugato con cittadina marocchina regolarmente soggiornante in Italia, la quale lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato, percependo attualmente un reddito di poco inferiore alla soglia minima prevista dalla legge (cfr. buste paga prodotte in atti mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile 2015) e che la coppia ha avuto recentemente un figlio;

- che, quindi, il ricorrente ha vincoli familiari forti nel territorio nazionale che potrebbero essere pregiudicati da un allontanamento del medesimo;

- che, con riguardo al secondo motivo fondante il diniego, si osserva che effettivamente il ricorrente ha riportato condanne ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, posto che l'art. 4 d.lgs. 286/1998 prevede: *"Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata (²) a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite."*;

- che tale norma, in relazione al ricongiungimento familiare, prosegue affermando che in tal caso *"lo straniero (...) non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone."*;

- che tali norme vanno lette alla luce dell'orientamento affermatosi da alcuni anni nella giurisprudenza della Consulta, la quale – in una

fattispecie di contestazione dell' "automatismo" dell'effetto impeditivo *de quo* – ha disposto la remissione degli atti al giudice remittente suggerendo che dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 5/2007 alla condanna penale non debba necessariamente conseguire il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo che venga attribuita alla Questura *"la potestà di valutare, ove a favore dell'istante, tutti gli elementi se del caso sopravvenuti, che possano autorizzare il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno"*, in particolare quelli attestanti l'eventuale *"percorso di riabilitazione e di recupero sociale"* (cfr. Corte Costituzionale ordinanza 27.4.2008 n.143);

- che, nel caso di specie, pur avendo il ricorrente commesso reati inerenti gli stupefacenti, si ritiene necessario valutare altresì l'effettiva sussistenza di una minaccia concreta, effettiva, sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, nonché i vincoli familiari dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 comma 5 T.U. immigrazione;

- che, pur riconosciuta la gravità delle condanne riportate, esse sono risalenti nel tempo (risultando l'ultima all'anno 2010 come da certificato del casellario giudiziale prodotto in atti), sono state completamente espiate ed il ricorrente risulta aver beneficiato (in relazione all'ultima condanna riportata) dell'istituto della liberazione anticipata, dando prova della partecipazione al percorso di rieducazione e di reinserimento sociale, alla luce della *ratio* della norma di cui all'art. 54 L. 354/1975, volta a rieducare il condannato, stimolandolo ad intraprendere ed a proseguire un percorso di risocializzazione;

- che dal 2010 non risulta avere carichi penali pendenti né segnalazioni di polizia;

- che, alla luce di tali considerazioni, tenuto conto anche dei legami familiari che il ricorrente ha sul territorio nazionale il provvedimento del Questore deve ritenersi illegittimo;

- che, in ragione della natura della controversia, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova in data 2.1.2015 notificato in data 27.1.2015;

spese compensate tra le parti.

Si comunichi.

Mantova, 11/05/2015

Il giudice
dr.ssa Costanza Comunale